

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1966

Modifiche alla composizione della Corte costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema che il presente disegno di legge costituzionale intende affrontare è quello della revisione della composizione della Corte costituzionale, al fine di rendere questo supremo Organo più adeguato al compito, particolarissimo fra quelli che gli sono propri, di decidere le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali e delle leggi statali contro cui una Regione assuma l'invasione di una propria competenza, nonchè i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni ed eventualmente fra diverse Regioni.

Si tratta di un problema che, in questi precisi termini, fu sollevato di fronte alla opinione pubblica del Paese dal IV Convegno di studi giuridici sulla Regione, tenutosi a Riva del Garda nel settembre 1965.

La modifica della Corte costituzionale dovrebbe, d'altronde, conformarsi al superamento della tradizionale concezione dello Stato nella tricotomia dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale.

Proprio il richiamo a tale tradizionale distinzione suggerì al Costituente una composizione della Corte in termini tali da garantire l'eguale rappresentanza, in seno ad essa, di tutti e tre i poteri dello Stato.

Ma tale tricotomia risente evidentemente della vecchia concezione di uno Stato che

riassuma in sè tutte le forme del pubblico potere. Viceversa, l'articolo 5 della Costituzione repubblicana, riaffermato il principio che la Repubblica è una e unitaria, aggiunge che essa promuove lo sviluppo dell'autonomia locale e, all'ultimo comma, precisa che la Repubblica adegua i metodi ed i principi della propria legislazione alle esigenze dello sviluppo delle stesse autonomie locali. Questa enunciazione supera la tradizionale distinzione dei tre poteri dello Stato, per configurare un tipo di Repubblica comunitaria, nella quale le autonomie locali, e prime fra esse le Regioni, hanno una funzione e, quindi, un potere che, senza contraddirli, tuttavia si aggiunge ai poteri dello Stato. Se si accetta tale conclusione, la esigenza della rappresentanza, in seno alla Corte costituzionale, delle autonomie regionali è imposta dalle stesse considerazioni che hanno portato il Costituente a dettare una composizione del collegio, tale da riflettere la distinzione dei poteri dello Stato. Va anche osservato che la Corte è chiamata a pronunciarsi non solo sui vizi di legittimità costituzionale delle leggi nazionali e regionali, ma anche a risolvere i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni. Da ciò si deduce che la Costituzione, così come intende garantire i

poteri dello Stato contro le invasioni delle rispettive sfere di attribuzione, allo stesso modo intende garantire le attribuzioni della Regione e dello Stato contro le possibili reciproche invasioni di competenza.

Onde è che pur sotto tale profilo si impone la perfetta parità di trattamento fra i poteri dello Stato e le Regioni, in ordine alla scelta dei componenti della Corte.

Il progetto è basato, dunque, sul principio di una partecipazione delle Regioni alla formazione della Corte costituzionale, partecipazione concretantesi nella nomina di cinque giudici, che vanno ad aggiungersi ai quindici membri della Corte, nominati dal Parlamento, dalle supreme Magistrature e dal Presidente della Repubblica. Tali giudici, che vengono a far parte della composizione normale della Corte, dovrebbero essere in grado di portare in seno a questa un senso più vivo ed operante delle autonomie, sempre, s'intende, nella scrupolosa aderenza alla propria posizione di imparziali tutori della Costituzione. La posizione dei giudici di nomina regionale non si differenzia in alcun modo da quella degli altri, nè consente di configurare gli stessi come rappresentanti delle Regioni. I requisiti personali per la nomina sono, del resto, gli stessi che l'articolo 135, secondo comma della Costituzione prescrive per i rimanenti giudici.

Accolto il principio sopra esposto, occorre stabilire in quali forme dovesse tradursi il concorso delle varie Regioni nella nomina dei cinque giudici. La soluzione presentata dall'articolo 2 del disegno di legge consiste nella costituzione di un collegio di tre delegati per ciascuna Regione, eletti dai Consigli regionali, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Mentre le norme degli articoli 3 e seguenti non hanno bisogno di particolare illustrazione perchè costituiscono conseguenze applicative dei principi degli articoli 1 e 2, un particolare problema sorgeva nell'attuale fase transitoria, in cui solo cinque su venti, previste dalla Costituzione, sono le Regioni effettivamente esistenti, problema che si è inteso risolvere con una disposizione transitoria. È parso che la nomina di cinque giudici da affidare, per il momento, a sole cinque Regioni sarebbe eccessiva, e pertanto si prevede che, fino a che non si siano costituiti tutti i Consigli regionali, i giudici eletti dal collegio dei delegati dalle Regioni debbano essere soltanto tre.

Ciò esposto circa l'oggetto ed il contenuto del presente disegno di legge, il Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia si onora sottoporlo all'esame del Parlamento nazionale, nella fiducia che esso verrà attentamente considerato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Corte costituzionale è composta di venti giudici, nominati cinque dalle supreme Magistrature ordinaria e amministrative, cinque dalle Regioni, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dal Presidente della Repubblica.

Art. 2.

I giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta alle Regioni sono eletti da un collegio formato da tre delegati per ciascuna Regione. I componenti di questo collegio sono eletti da ciascun Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.

Art. 3.

I giudici della Corte costituzionale di nomina regionale sono eletti a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta dei componenti il collegio dei delegati regionali.

I nomi degli eletti vengono comunicati immediatamente al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e al Presidente della Repubblica.

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per dodici anni e non sono immediatamente rieleggibili. Per ciascun giudice il dodicennio decorre dal giorno del giuramento.

Art. 5.

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni con l'intervento di un numero di giudici non inferiore a quindici.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni costituzionali o di legge ordinaria in contrasto con le norme della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 7.

Fino a che non siano costituiti tutti i Consigli regionali, il collegio di cui all'articolo 2 della presente legge sarà formato dai delegati delle Regioni esistenti.

Il collegio così composto eleggerà tre dei cinque giudici di nomina regionale.